



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Città Metropolitana di Genova

REGOLAMENTO PESCHERIA COMUNALE

approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 129 del 29/06/1988
modificato con Deliberazione di consiglio Comunale n. 80 del 23/11/1992
modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 04/11/2015
modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30/09/2025

ART. 1
FINALITA' E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, definisce le modalità di funzionamento e di gestione del centro di raccolta e commercio di prodotti ittici ubicato in Lungomare Marconi, 6 a Santa Margherita Ligure, attrezzato e dotato di servizi per lo svolgimento del commercio di prodotti ittici, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi vigenti.

ART. 2
GESTIONE DEL MERCATO

Il Comune di Santa Margherita Ligure gestisce direttamente la struttura del centro di raccolta e commercio di prodotti ittici. L'unità organizzativa responsabile è l'Area 2 – Servizi finanziari che potrà avvalersi del Corpo di Polizia Municipale per l'attività di sorveglianza.

ART. 3
MANUTENZIONE E PULIZIA DELLA STRUTTURA

Il Comune provvede alla fornitura dei servizi di interesse generale al fine di assicurare la funzionalità dell'intera struttura, mentre l'attività di commercializzazione è svolta in via esclusiva dai soggetti concessionari dello spazio di vendita.

In particolare il Comune deve garantire:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature presenti nella struttura con esclusione di quelli di proprietà dei singoli operatori
- il servizio di pulizia generale del mercato compreso i servizi igienici ed il locale adibito a spogliatoio, mentre la pulizia dei singoli spazi di vendita e del locale adibito a deposito materiale dei pescherecci è di competenza di ciascuna azienda in ottemperanza anche ad eventuali prescrizioni del Servizio Veterinario della A.S.L.
- il servizio di pulizia straordinaria a cadenza mensile di pavimenti e piastrelle con presenza degli operatori assegnatari.

Qualora nell'ambito dei controlli di cui all'art. 14 del presente Regolamento, l'Ente ravvisasse la mancata effettuazione della pulizia degli spazi vendita da parte degli assegnatari ai sensi del presente articolo, verrà addebitata all'operatore inadempiente una penale pari al costo mensile a carico del Comune per la pulizia straordinaria dei locali.

ARTICOLO 4
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE

Gli operatori devono provvedere direttamente o tramite ditte specializzate alle manutenzioni ai fini sanitari di aree, locali ed impianti e attrezzature di propria pertinenza, nonché pulizia e sanificazione e controllo degli insetti ed altri animali indesiderati del proprio spazio vendita.

Ogni apparecchiatura e struttura utilizzata sotto la responsabilità dell'operatore, deve rispondere ai requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Ogni operatore deve predisporre e attuare un Piano di Pulizia e Sanificazione delle aree, locali, impianti ed attrezzature di propria pertinenza.

Gli spazi comuni devono rimanere sgomberi al fine di consentire al Comune di effettuare le operazioni di pulizia.

I banchi non utilizzati devono essere lasciati liberi e puliti.

Gli operatori sono soggetti a periodiche verifiche da parte del Comune e della ASL, per valutazioni di conformità igienico sanitaria e verifica del rispetto del presente Regolamento.

Gli operatori sono responsabili del rispetto delle temperature dei prodotti commercializzati.

Il ghiaccio deve essere conforme alla normativa vigente.

E' vietato il riutilizzo del ghiaccio.

ART.5

INDIVIDUAZIONE AREA DI VENDITA

La superficie del centro ittico destinata all'attività di vendita dei produttori è appositamente individuata nella planimetria allegata con la denominazione di "Zona rivendita pescato locale". In tale zona sono posizionati n.19 banchi vendita della medesima dimensione contraddistinti con la numerazione indicata nella planimetria suddetta.

Art.6

ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO DI VENDITA

Gli spazi di vendita sono assegnati, previa manifestazione di interesse secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente. Gli spazi di vendita sono assegnati esclusivamente agli operatori che svolgono attività di pesca professionale e abbiano la propria sede legale nei Comuni di Portofino, Camogli, Santa Margherita Ligure, Rapallo o iscritti al Registro Navi Minori e Galleggianti, sulla base di una selezione.

Nel caso in cui i soggetti in possesso dei requisiti che abbiano formalmente manifestato il proprio interesse ad utilizzare la struttura per la vendita dei propri prodotti risultassero essere in numero maggiore rispetto agli spazi di vendita disponibili e non fosse possibile un accordo condiviso e sottoscritto da tutti gli interessati, verranno predisposte le opportune forme di selezione concorsuale in base a criteri di trasparenza e di parità di trattamento.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento si intendono autorizzati ad operare nel mercato tutti i produttori presenti alla data della sua entrata in vigore.

L'assegnazione, a favore dei soggetti aventi diritto, avverrà previa stipula di apposito contratto a condizione che l'operatore non abbia debiti pregressi nei confronti dell'Amministrazione inerenti lo stesso oggetto del contratto.

Il Comune previo accordo con gli operatori morosi, può prevedere un piano di rientro per morosità pregresse. Qualora l'operatore non si attenga al piano decadrà dall'assegnazione degli spazi.

I produttori, singoli o associati, devono comunque conformarsi, oltre che alle prescrizioni contenute nella convenzione:

- alle condizioni stabilite dal presente regolamento
- alle vigenti disposizioni di legge che disciplinano l'attività di vendita al minuto di prodotti ittici, ivi compresa la gestione e lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale.
- alle vigenti disposizioni di legge sulla vigilanza e controllo sanitario dei prodotti medesimi

L'utilizzo dei posteggi da parte dei singoli produttori è soggetta ad una rotazione annuale sulla base delle indicazioni fornite dal Comune all'inizio di ogni anno solare in modo da garantire a ciascun concessionario identica visibilità da parte della potenziale clientela.

L'attività di vendita del pescato avviene sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del concessionario.

ART. 7

RINUNCIA ALLO SPAZIO DI VENDITA

L'operatore deve comunicare obbligatoriamente agli uffici comunali la sua rinuncia allo spazio di vendita con almeno 60 giorni di preavviso tramite posta raccomandata o PEC.

ART. 8

RIVENDITORE - LOCALE 2

Il locale individuato nella planimetria allegata come "locale 2" è destinato all'esercizio del commercio al minuto da parte di ditte di pescatori o società con licenza di pesca con relativa autorizzazione al commercio e somministrazione di prodotti ittici, ed assegnati previa stipula di apposito contratto.

Tale contratto si estingue definitivamente di diritto nel caso in cui il titolare, per qualsiasi motivo, cessa di esercitare direttamente l'attività. In questo caso la Giunta comunale deciderà a quale utilizzo sarà destinato lo spazio soppresso.

ART. 9

RESPONSABILITA'

Gli operatori sono responsabili dei danni causati ai locali.

Ciascun assegnatario deve essere in possesso di polizza assicurativa, stipulata per conto proprio o tramite cooperativa dei pescatori, per lo svolgimento della propria attività.

Copia della suddetta polizza (e dei successivi rinnovi per il periodo di assegnazione degli spazi) deve essere acquisita agli atti dal Comune che ne valuta la congruità,

prima della formale assegnazione degli spazi, con specifico riferimento alla verifica di una idonea copertura per i danni eventualmente causati a terzi o alle strutture del centro ittico nell'ambito dell'attività svolta.

Qualora l'Ente ritenesse che la copertura assicurativa in essere non fosse congrua, al fine dell'assegnazione degli spazi, l'operatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa contro danni a terzi e alle strutture del centro per tutta la durata dell'assegnazione degli spazi.

ART 10 ORARI DI VENDITA

L'orario di vendita del pescato viene determinato dal Sindaco con ordinanza previa concertazione con tutte le categorie interessate.

Art. 11 DIVIETI

All'interno del centro di raccolta é vietata l'introduzione di veicoli a motore nonché di qualsiasi altro oggetto non inerente l'attività di vendita del pescato.

E' vietato ingombrare i luoghi di passaggio con rifiuti od altro che possa ostacolare la circolazione nonché apportare modifiche alle strutture di vendita.

E' vietata la pulizia del pesce per la vendita.

ART. 12 UTENZE

Il Comune provvederà a garantire la fornitura di energia elettrica e di acqua potabile necessaria per assicurare il funzionamento della struttura di vendita stipulando a proprio nome i relativi contratti con i soggetti erogatori.

Le spese anticipate dal Comune saranno rendicontate ed addebitate agli operatori i quali provvederanno al rimborso unitamente al canone.

ART 13 TARIFFE

Le tariffe per l'assegnazione dello spazio vendita sono determinate annualmente dalla Giunta comunale e sono esposte in modo che ciascun operatore possa prenderne visione.

In caso di mancata approvazione di nuove tariffe restano in vigore quelle precedentemente applicate.

Ogni trimestre il Comune provvederà ad emettere e inviare fattura all'operatore per il pagamento del canone. Il pagamento dovrà avvenire entro 15 giorni dall'invio della fattura da parte del Comune.

Il mancato pagamento entro il termine stabilito comporterà il recupero coattivo del credito vantato dal Comune con oneri e spese a carico del concessionario insolvente

nonché la decadenza dell'assegnazione ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento.

ART 14 CONTROLLI

Il controllo e la vigilanza del rispetto delle norme dettate dal presente Regolamento, nonché dalle altre disposizioni prescritte dal Comune, sono demandati al Dirigente Area 2 in qualità di responsabile del Patrimonio Comunale, che li esercita anche tramite il personale del proprio staff e eventualmente con il supporto della Polizia Locale.

I controlli potranno essere espletati, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite accesso ai locali da parte del personale addetto al controllo.

Eventuali carenze riscontrate saranno segnalate con comunicazione scritta dal Comune all'operatore, il quale dovrà provvedere immediatamente a porre in essere le azioni necessarie alla risoluzione della situazione di carenza riscontrata.

ARTICOLO 15 CESSAZIONE E DECADENZA

La concessione degli spazi di cui all'articolo 6 del presente Regolamento cessa per scadenza dei termini previsti nel contratto senza che le parti abbiano provveduto al rinnovo dello stesso e per cessazione dell'attività dell'operatore per qualunque causa.

La concessione degli spazi decade nelle seguenti ipotesi:

- 1) mancato pagamento delle utenze e del canone per 3 trimestri;
- 2) violazioni di norme di legge;
- 3) mancato rispetto del piano di rientro dalle morosità pregresse di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
- 4) per reiterate violazioni delle norme previste all'art. 4 del presente Regolamento.

Entro 15 giorni dalla data in cui hanno effetto la cessazione o la decadenza l'operatore deve riconsegnare lo spazio di vendita libero da cose e rimuovere eventuali attrezzature e impianti, nonché in condizioni igienico sanitarie e funzionali tali da permettere l'immediato ingresso di un altro operatore.

ART. 16 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento vengono applicate le leggi ed i regolamenti in vigore.

E' abrogato il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale N.60 del 04/11/2015 e successive modificazioni ed integrazioni